

MORRI ROSSETTI



---

# Tax Weekly Roundup

---

Giovedì 31 ottobre 2024

Nr. 42 - 2024

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Prestazioni degli anestesisti negli interventi di chirurgia estetica: esenti IVA
2. Mancato incasso nello *Split payment*: ammessa l'emissione della nota credito oltre i termini
3. La scissione asimmetrica di società di godimento elude la liquidazione
4. Dichiarazione fraudolenta se i pagamenti delle fatture risultano da mastrini bancari falsi
5. Legittima l'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP
6. Bonus edilizi: truffa aggravata per i crediti di imposta relativi a lavori mai eseguiti
7. Fuori campo IVA le misure di compensazione versate al Comune per un parco fotovoltaico
8. Presentazione delle domande di *tax credit* produzione cinematografica relative all'anno 2024 dal 28 ottobre

### **Prestazioni degli anestesisti negli interventi di chirurgia estetica: esenti IVA**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 28 ottobre 2024, n. 211, ha chiarito che i servizi effettuati dai medici anestesisti nell'ambito di interventi di chirurgia estetica presso case di cura non convenzionate possono fruire del regime di esenzione IVA ex articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR n. 633/1972.

Si tratta infatti di prestazioni terapeutiche in quanto necessarie a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente anche se l'intervento avviene per finalità estetiche. Inoltre, l'Agenzia ha precisato che l'aliquota IVA del 10% si applica per il servizio di affitto o di "messa a disposizione" della sala operatoria per gli interventi chirurgici che sono eseguiti in regime privatistico, nonché per la messa a disposizione della camera nella fase postoperatoria.

La suddetta prestazione rientra nell'ambito applicativo del n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, la quale stabilisce l'aliquota del 10%, tra le altre, per le "prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19)" del DPR n. 633/1972.

L'aliquota del 10% è riconosciuta anche per i farmaci, utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all'affitto della sala operatoria, in quanto sono da ritenersi compresi tra le "prestazioni di cura". La cessione dei farmaci risulta, comunque, soggetta alla medesima aliquota del 10% in ragione della

disposizione di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.

### **Mancato incasso nello *Split payment*: ammessa l'emissione della nota credito oltre i termini**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 ottobre 2024, n. 210, ha chiarito che una società che ha emesso una fattura in regime di *split payment* e che dopo un anno ha la necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione in quanto la fattura non gli è stata pagata, potrà effettuare l'operazione di rettifica oltre il termine annuale previsto dall'articolo 26, comma 3, del DPR n. 633/1972.

Nello *split payment*, infatti, l'esigibilità dell'IVA è collegata al pagamento del corrispettivo e nel caso in esame tale pagamento non è proprio avvenuto.

Di conseguenza la variazione operata dal cedente assume una mera funzione contabile: l'istante quindi, nel presupposto che il cessionario/committente non abbia optato per l'esigibilità dell'imposta anticipata, potrà procedere alla rettifica tramite l'emissione di una nota di variazione, anche se dall'emissione della fattura è trascorso il termine di un anno che, in base alla disciplina IVA, precluderebbe l'operazione.

### **La scissione asimmetrica di società di godimento elude la liquidazione**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28970, depositata il 29 ottobre 2024, ha statuito che

un'operazione di scissione – posta in essere senza valide ragioni economiche, individuate invece dalla parte ricorrente nelle necessità di porre fine a una gestione compromessa dai dissidi tra i soci – costituisce una fattispecie di abuso del diritto, che sfrutta in modo indebito la neutralità della scissione stessa e aggira il regime realizzativo della liquidazione.

La preferenza accordata all'operazione neutrale, di per sé non elusiva, viene considerata tale dalla Cassazione in considerazione della storia della società, che aveva attribuito ai soci un immobile mai impiegato in attività economica ma ai soci stessi già concesso in godimento a titolo gratuito, in un contesto in cui la società aveva sempre operato "al di fuori di qualsiasi logica di mercato".

Non è la scissione, quindi, a essere elusiva, ma l'uso che ne ha fatto una società che "non ha mai svolto attività d'impresa, limitandosi a concedere in godimento gratuito il proprio immobile ai soci".

### **Dichiarazione fraudolenta se i pagamenti delle fatture risultano da mastrini bancari falsi**

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 39971, depositata il 30 ottobre 2024, ha statuito che l'elemento che differenzia la fattispecie di dichiarazione "infedele" (articolo 4 del DLgs n. 74/2000) da quelle "fraudolente" (di cui agli articoli 2 e 3 del DLgs n. 74/2000) sta nel suo carattere espressamente residuale.

L'art. 4 del DLgs. 74/2000, in particolare, trova applicazione qualora non vi sia nessuna delle seguenti condotte:

- l'avvalimento di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (che rileva per l'art. 2 del DLgs n. 74/2000);
- il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero l'uso di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria (condotte che integrano l'art. 3 del DLgs n. 74/2000).

L'articolo 4 del DLgs. 74/2000, infatti, punisce la dichiarazione infedele, ossia non fraudolenta, perché le ipotesi di frode sono sanzionate dai

precedenti due articoli. Di conseguenza, rientra certamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del DLgs n. 74/2000, e non dell'articolo 4 del DLgs n. 74/2000, la condotta di chi falsifichi mastrini bancari per creare artificialmente la prova di aver effettuato il pagamento di fatture simulate, emesse da soggetti economici apparentemente esistenti, perché tale condotta impone ai verificatori di accertare l'effettiva falsità di tali fatture, attraverso indagini che devono andare oltre l'apparente posizione contabile e fiscale del contribuente imputato.

### **Legittima l'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP**

La Corte di Costituzionale, con la sentenza n. 171, depositata il 29 ottobre 2024 ha statuito la legittimità degli articoli 14 comma 1 del DLgs n. 23/2011 e 5 comma 3 del DLgs n. 446/97, che sanciscono l'indeducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile IRAP.

Sono state giudicate (manifestamente o meno) inammissibili o infondate alcune questioni di presunta illegittimità costituzionale sollevate da varie Corti di merito.

Tra l'altro, viene ribadito quanto già sostenuto dalla medesima Consulta nella sentenza n. 21/2024, secondo la quale all'IRAP non possono essere estesi i principi affermati dalla sentenza n. 26272020, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 citato (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 comma 715 della L. 147/2013), il quale disponeva la totale indeducibilità ai fini IRES dell'IMU sugli immobili strumentali per il periodo di imposta 2012.

Infatti, il principio della necessaria deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all'IRES, non può essere traslato a un'imposta differente dove la considerazione delle componenti negative segue un criterio diverso.

### **Bonus edilizi: truffa aggravata per i crediti di imposta relativi a lavori mai eseguiti**

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40015, depositata il 30 ottobre 2024, ha statuito che il riconoscimento del credito di imposta per lavori

mai eseguiti e documentati da false fatture integra il grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e non l'indebita percezione delle medesime erogazioni.

Inoltre, la truffa aggravata si perfeziona con la semplice cessione del credito senza la necessità della riscossione o della compensazione del credito.

### **Fuori campo IVA le misure di compensazione versate al Comune per un parco fotovoltaico**

L'Agenzia delle Entrate; con la Risposta a istanza di interpello del 30 ottobre 2024, n. 212, ha chiarito che le somme versate da una Società, tenuta a realizzare un progetto relativo a un parco fotovoltaico, nei confronti di un Comune rappresentano misure compensative e di sostanziale riequilibrio ambientale, che dovranno adottarsi al fine di prevenire e compensare potenziali esternalità dell'impianto realizzato dalla Società che, come tali, devono configurarsi come mere erogazioni di denaro da escludersi dall'ambito applicativo del tributo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR n. 633/1972, il quale prevede che non sono considerate cessioni di beni «le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro».

Dal DM del 10 settembre 2010 emerge che la realizzazione e/o la modifica di impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata dalla competente Regione o dalla Provincia delegata e che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni e come, infine, l'autorizzazione unica possa prevedere le predette misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore dei Comuni interessati e da orientare su interventi di miglioramento ambientale connessi alla mitigazione degli impianti riconducibili al progetto.

Peraltro, le medesime somme vengono definite nel rispetto di determinati criteri e previsti dall'Allegato 2 del suddetto DM del 2010 e, in ogni caso, dette misure compensative e di riequilibrio ambientale e territoriale risultano eventuali e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionale richiedano

concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture a elevato impatto ambientale (Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", c.d. "Legge Marzano" articolo 1, comma 4, lettera f).

Secondo il Quadro evidenziato dall'Agenzia delle Entrate non si ravvisa, tra il Comune e la Società, la sussistenza di un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni.

Le somme che il Comune riceve dalla Società rappresentano, piuttosto, delle erogazioni, previste dal richiamato DM del 2010, aventi le caratteristiche di misure compensative e di riequilibrio ambientale che, ai sensi del medesimo decreto ministeriale, dovranno essere adottate per prevenire e compensare potenziali ricadute ed esternalità dell'impianto sul territorio e sulla collettività dello stesso Comune.

In conclusione, le predette somme non costituiscono il corrispettivo per una controprestazione a cui è tenuto il Comune beneficiario nei confronti della Società non individuandosi, al riguardo, alcuna prestazione di servizi, ma, piuttosto, le stesse rappresentano misure compensative e di sostanziale riequilibrio ambientale, che dovranno adottarsi al fine di prevenire e compensare potenziali esternalità dell'impianto realizzato dalla Società che, come tali, devono configurarsi come mere erogazioni di denaro da escludersi dall'ambito applicativo del tributo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR n. 633/2972, il quale prevede che non sono considerate cessioni di beni *"le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro"*.

Pertanto, non configurandosi alcuna prestazione di servizi, le somme in argomento non risultano riconducibili nell'ambito applicativo dell'IVA.

### **Presentazione delle domande di *tax credit* produzione cinematografica relative all'anno 2024 dal 28 ottobre**

Con un avviso pubblicato sul proprio sito, la direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ha reso nota l'apertura della sessione per la presentazione delle richieste

preventive e definitive in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.

È stato infatti pubblicato il decreto direttoriale del 28 ottobre 2024 n. 3494, recante "Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva – anno 2024", che contiene la data di apertura della sessione e

ulteriori disposizioni applicative in merito alla presentazione delle richieste di credito d'imposta di cui all'articolo 15 della L. 220/2016, relative all'annualità 2024.

Dalle ore 17 del 28 ottobre è possibile presentare le domande per l'idoneità al credito d'imposta e per ottenere il beneficio fiscale relativo al 2024 per le produzioni di: opere cinematografiche; opere televisive e opere web; documentari; opere di animazione; cortometraggi; videoclip.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

**Davide Attilio Rossetti**

*Responsabile Dip. Tax Advisory*

[Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto:Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro**

*Responsabile del Centro Studi*

[Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

---

Seguici su 

Legal & Tax  
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI |